

INFO RMC 8/01/2021

Oggetto: Decreto Legge 7 gennaio 2022 n. 1 (D.L. “Obbligo vaccinale over 50”). Tabella riassuntiva attività consentite – Presidenza del Consiglio dei Ministri. Aggiornamento Linee Guida – Dipartimento per lo Sport

OBLIGO VACCINALE NEL MONDO SPORTIVO ED ASSOCIATIVO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legge 7 gennaio 2021, n. 1** ([GU Serie Generale n.4 del 07-01-2022](#)) con il quale il Governo introduce l’obbligo vaccinale per tutti **coloro che**, residenti in Italia, **hanno compiuto i 50 anni d’età**.

L’obbligo entra in vigore dall’8 gennaio al 15 giugno 2022, salvo ulteriori proroghe. Sono tenuti all’obbligo vaccinale anche coloro che compiono il cinquantesimo anno d’età nel periodo di vigenza della misura.

La vaccinazione può essere omessa o differita nei soli casi indicati dalle Circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Si segnala che l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia, comprovata dal regolare possesso della Certificazione Verde rafforzata (c.d. “Super Green Pass”), determina il differimento della vaccinazione.

Il Governo ha sostanzialmente esteso **l’obbligo di possedere ed esibire** (su richiesta) **il Super Green Pass** a chiunque, compiuti i 50 anni d’età, **svolge una attività lavorativa nel settore privato e pubblico** ai fini dell’accesso nei luoghi in cui tale attività viene svolta.

Svolgimento attività lavorativa	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
per coloro che hanno compiuto 50 anni d’età	X	X	✓
per coloro che <u>non</u> hanno compiuto 50 anni d’età	X	✓	✓

La misura si estende altresì ai lavoratori in modalità “agile” (c.d. “*smart working*”). Il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale entro il 31 gennaio 2022 comporta una sanzione *una tantum* di 100 euro che sarà irrogata dall’Agenzia delle Entrate. L’obbligo vaccinale si intende non adempiuto qualora, a seguito dell’avvenuto inizio del ciclo vaccinale entro il 31 gennaio, non lo si abbia successivamente completato effettuando la dose di completamento del ciclo vaccinale primario e, successivamente, la c.d. “dose booster”.

Sono pertanto tenuti al rispetto del possesso del Super Green Pass **anche dipendenti, lavoratori autonomi, collaboratori sportivi nonché volontari e chiunque svolga un'attività lavorativa, di formazione e di volontariato presso FSN, DSA, EPS, sodalizi sportivi nonché enti del Terzo Settore**, che abbiano compiuto i cinquant'anni.

Per i soggetti di età inferiore (salvo quelli esenti dalla campagna vaccinale) permane, invece, l'obbligo di possedere la sola Certificazione Verde. Si rammenta che questi, qualora svolgano la propria prestazione in "smart working", non sono necessariamente tenuti ad esserne in possesso, salvo quanto espressamente previsto per i dipendenti della pubblica amministrazione.

I soggetti privi delle prescritte certificazioni sono considerati **assenti ingiustificati**: per i giorni di assenza ingiustificata **non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento**, comunque denominati.

Si segnala, infine, che dal 15 febbraio 2022 per coloro che **fanno accesso ai luoghi di lavoro** in violazione di quanto sopra si applica una **sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro**, ferme le ulteriori conseguenze disciplinari previsti dai rispettivi ordinamenti. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è **raddoppiata**. Il personale, che non ottempera all'obbligo di controllo, rischia, invece, una sanzione quantificata tra 400 ed i 1.000 euro.

TABELLA ATTIVITÀ CONSENTITE

È stata aggiornata dalla **Presidenza del Consiglio dei Ministri** la [tabella riassuntiva](#) delle attività consentite dal 10 gennaio 2022 con Certificazione Verde, Super Green Pass ovvero in assenza di uno dei predetti documenti. Si riportano le principali prescrizioni di interesse per il mondo sportivo ed associativo, ricordando che l'obbligo di possesso delle Certificazioni **non si applica alle persone di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

- ✓ **Attività motoria e attività sportiva all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca, gialla, arancione e rossa	✓	✓	✓

- ✓ **Attività motoria e attività sportiva**, all'aperto e al chiuso, **in palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra, sport di contatto, impianti sciistici, spogliatoi e docce**

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
--	------------------------	----------------------	------------------

Zona bianca, gialla e arancione	X	X	✓
Zona rossa	<i>Le attività sono sospese, salvo per gli atleti di interesse nazionale.</i>		

Si ricorda che per l'utilizzo di cabinovie e seggiovie è obbligatorio indossare una mascherina di tipo FFP2. Per l'accesso agli spogliatoi e agli altri luoghi al chiuso è, invece, consentito anche indossare correttamente una mascherina "di comunità" o chirurgica, salvo diversamente stabilito.

Per quanto riguarda gli **sport di contatto** (come individuati con [DPCM 13 ottobre 2020, Allegato 1](#)) all'aperto si registra al momento una **incongruenza** tra quanto indicato nella **tabella delle attività consentite** pubblicata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e la [FAQ n. 17](#) pubblicata dal Dipartimento per lo Sport. Nel dettaglio, la tabella indica che per lo svolgimento degli sport di contatto (non di squadra) all'aperto, in zona bianca e gialla, non sarebbe necessaria alcuna certificazione, mentre la FAQ n. 17 precisa che **"la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all'aperto"** è consentita **esclusivamente ai soggetti in possesso del Super Green Pass**.

Ancor più rilevante incongruenza emerge in merito all'**attività sportiva individuale in centri e circoli sportivi**. Da un lato, la tabella delle attività consentite sembrerebbe subordinare lo svolgimento di generica "attività sportiva in centri e circoli sportivi" (parrebbe, dunque, anche quella individuale) al possesso del Super Green Pass, dall'altro, la sopracitata FAQ n. 17* del Dipartimento per lo Sport - più coerentemente con l'attuale dettato normativo - **non annovera l'attività sportiva individuale in centri e circoli sportivi tra quelle consentite esclusivamente ai soggetti in possesso del Super Green Pass**. Il Super Green Pass parrebbe, infatti, risultare necessario per la sola attività sportiva (individuale) all'interno di "piscine, centri natatori, palestre" (di cui all'art. 6, D.L. 22 aprile 2021, n. 52 come successivamente modificato). Si auspicano urgenti ed univoci chiarimenti.

✓ **Servizi di ristorazione** all'aperto e al chiuso (servizio al tavolo o al banco)

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca, gialla e arancione	X	X	✓
Zona rossa	<i>Le attività di consumazione presso il locale sono sospese</i>		

* **"A partire dal 10 gennaio 2022**, in zona bianca, gialla e arancione, sarà consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'[articolo 9, comma 2, lettere a\), b\) e c-bis\) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52](#), convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde "rafforzata"), nonché alle persone di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute:

- l'accesso a eventi e competizioni sportive;
- l'accesso, all'aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'[articolo 6](#);
- la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all'aperto;
- l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in questo caso con esclusione dell'obbligo di certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
- l'accesso agli impianti sciistici".

✓ **Presenza di pubblico agli eventi e competizioni sportive**

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca, gialla e arancione	X	X	✓
Zona rossa*	<i>Senza presenza di pubblico</i>		

La capienza consentita, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la FMSI, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, non può essere:

- in zona bianca, gialla e arancione superiore al **50%** di quella massima autorizzata **all'aperto** e al **35% al chiuso**.

La normativa prevede **l'obbligo di indossare la mascherina FFP2** sia al chiuso che all'aperto.

✓ **Spettacoli aperti al pubblico**

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca, gialla e arancione	X	X	✓
Zona rossa	<i>Le attività sono sospese</i>		

La capienza consentita è pari al **100%** di quella massima autorizzata, salvo diversamente stabilito dai protocolli di settore. È vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno della sala (al chiuso) in cui si svolge l'evento.

L'obbligo di indossare la **mascherina FFP2** vige per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono sia al chiuso che all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati.

✓ **Centri culturali, centri sociali e ricreativi (attività all'aperto e al chiuso)**

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca, gialla e arancione	X	X	✓
Zona rossa	<i>Le attività sono sospese</i>		

* In zona rossa restano consentiti solamente gli eventi e le competizioni sportive degli sport professionisti e dilettantistici, di livello agonistico e riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dal CIP, organizzati dalle FSN, DSA ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali a condizione che si svolgano all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive FSN o DSA.

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande si applica l'obbligo di essere muniti di Super Green Pass analogamente a quanto previsto per l'attività di ristorazione.

✓ **Sagre, fiere, convegni e congressi**

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca, gialla e arancione	X	X	✓
Zona rossa	<i>Le attività sono sospese</i>		

✓ **Corsi di formazione in presenza**

	Nessuna Certificazione	Certificazione Verde	Super Green Pass
Zona bianca e gialla	X	✓	✓
Zona bianca arancione	X	X	✓
Zona rossa	<i>Le attività sono sospese</i>		

Si ricorda che la verifica della Certificazione è giornaliera.

LINEE GUIDA DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Si segnala, infine, che il **Dipartimento per lo sport** ha aggiornato le [Linee guida per gli eventi e le competizioni sportive](#) sulla base delle disposizioni del [Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229](#), che prevede che anche in zona bianca l'accesso agli eventi e alle competizioni è consentito ai soli possessori del Super Green Pass.

*

Si tiene a precisare che la presente nota informativa costituisce una mera interpretazione a carattere generale del dettato normativo e tiene conto dei chiarimenti sin qui forniti dalle Autorità competenti. Provvedimenti più restrittivi possono essere assunti dalle Autorità locali.

Cordiali saluti

Studio Legale RMC